*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 129° — Numero 229**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 29 settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**AVVERTENZA**

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

# SOMMARIO

## DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dei trasporti**



**Ministero dell'interno**



**Ministro per il coordinamento della protezione civile**



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero di grazia e giustizia:**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1988, n. 416.

**Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

*Titolo I*

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI PER IL SETTORE REGIONALE

Art. 1.

1. Per l'anno 1988, fermo restando quanto disposto dall'articolo 29, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, è elevata al 20,66 per cento la quota indicata alla lettera *a)* dell'articolo 8, comma primo, della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 2.

1. Per l'anno 1988, le somme spettanti alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, corrisposte dal Ministero del tesoro ai sensi dell'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405, dell'articolo 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, dell'articolo 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, e dell'articolo 3 della legge 22 maggio 1978, n. 194, vengono assegnate maggiorando del 4 per cento le corrispondenti quote trasferite nell'anno 1987.

*Titolo II*

FINANZIAMENTI INTEGRATIVI
PER IL SETTORE LOCALE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 3.

1. L'integrazione, prevista dall'art. 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, dei trasferimenti statali disposti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è così ripartita:

*a)* lire 36,6 miliardi in aumento della quota di lire 229 miliardi del fondo perequativo per le province per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, dello stesso decreto-legge;

*b)* lire 1.110,6 miliardi in aumento della quota di lire 367,2 miliardi del fondo perequativo per i comuni per il 1988, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera *a)*, punto 1, dello stesso decreto-legge;

*c)* lire 28,8 miliardi in aumento della quota di lire 31,2 miliardi del fondo ordinario per il finanziamento delle comunità montane per il 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, dello stesso decreto-legge;

*d)* lire 143 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 in aumento del fondo di lire 20 miliardi per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, dello stesso decreto-legge; lire 20,271 miliardi per la costituzione del fondo per lo sviluppo degli investimenti delle comunità montane per il 1989, allo scopo di attribuire il concorso statale sui mutui contratti nell'anno 1988, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 dello stesso decreto-legge;

*e)* lire 1 miliardo in aumento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 5, dello stesso decreto-legge;

*f)* lire 930 milioni per gli anni 1988 e 1989, di cui lire 810 milioni per i comuni e lire 120 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1987, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge;

*g)* lire 2,3 miliardi per l'anno 1989, di cui lire 2 miliardi per i comuni e lire 300 milioni per le province, in aumento del fondo di lire 1.050 miliardi per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province per il concorso dello Stato sui mutui contratti nel 1988, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *c)*, dello stesso decreto-legge.

Art. 4.

1. Per l'anno 1988, la deliberazione del bilancio annuale di previsione dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è adottata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Per l'anno 1988, l'esercizio provvisorio del bilancio dei comuni, delle province, dei loro consorzi e delle comunità montane è autorizzato con deliberazione dei rispettivi consigli, per il tempo necessario all'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131.

Art. 5.

1. Il rilascio di fidejussione, a favore di altri soggetti, a garanzia di operazioni di indebitamento è equiparata, per gli effetti di cui al quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43, al rilascio delle delegazioni di pagamento ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

*Titolo III*

DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 6.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le norme di cui ai commi (4), (5), (6), (7), (8), (8.1) e (8.2) dell'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e successive modificazioni ed integrazioni, sono sostituite dalle disposizioni di cui al presente articolo.

2. Per ogni chilowattora di consumo di energia elettrica è istituita una addizionale nelle seguenti misure:

*a)* lire 18 in favore dei comuni per qualsiasi applicazione nelle abitazioni con esclusione delle forniture effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente limitatamente al primo scaglione mensile di consumo, quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi;

*b)* lire 6,5 in favore dei comuni e lire 11,5 in favore delle province per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni fino a 200.000 chilowattora di consumo al mese.

3. Le addizionali di cui al comma 2 si applicano a partire dalle fatturazioni, anche d'acconto, effettuate dalle imprese distributrici dopo la data di entrata in vigore del presente decreto e, per le imprese non distributrici di energia elettrica che presentano dichiarazioni di consumo agli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, dalla prima dichiarazione di consumo, anche di acconto, successiva alla predetta data.

4. Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali di cui al comma 2; sono altresì esenti i consumi per l'esercizio delle attività di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica.

5. Le addizionali di cui al comma 2 sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai comuni e alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

6. A valere sugli importi delle addizionali concernenti i consumi relativi a forniture con potenza impegnata non superiore a 200 chilowatt, possono essere disposte trattenute esclusivamente per rettifica di errori inerenti i precedenti versamenti già effettuati ai comuni ed alle province al medesimo titolo.

7. Le addizionali relative a forniture con potenza impegnata superiore a 200 chilowatt, nonché quelle relative alle imprese di cui al comma 3 non distributrici, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a: «Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province». Con decreto del Ministro del tesoro le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell'interno, sentite l'UPI e l'ANCI. Per i comuni e le province compresi nei territori delle province autonome di Trento e di Bolzano le somme da devolvere ai comuni ed alle province sono attribuite dal Ministero dell'interno alle province autonome per la ripartizione tra gli enti interessati.

Art. 7.

1. Il limite stabilito dall'articolo 17 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 48, è elevato a lire 170 per la parte della tariffa relativa al servizio di fognatura.

2. La tariffa del canone o diritto per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto provenienti da insediamenti civili, di cui all'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni ed integrazioni, deliberata dagli enti gestori del servizio e vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è aumentata di lire 70 per la parte relativa al servizio di fognatura.

3. Gli enti gestori del servizio di fognatura applicano l'aumento previsto dai commi 1 e 2 a partire dalle fatturazioni effettuate dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.

4. In deroga all'articolo 17, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le tariffe degli acquedotti comunque gestiti dagli enti locali possono essere aumentate nell'anno 1988 fino ad assicurare la copertura del 100 per cento di tutti i costi di gestione.

Art. 8.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, pari a lire 552.683.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento «Interventi a favore della finanza regionale».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3 del presente decreto, pari a lire 1.178.073.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6873 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAVA, *Ministro dell'interno*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0479

DECRETO-LEGGE 27 settembre 1988, n. 417.

**Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché proroga del termine previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, in materia di agevolazioni tributarie.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'aliquota ordinaria dell'imposta sul valore aggiunto, nonché le aliquote dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile, nonché di prorogare il termine del 30 settembre 1988 riguardante le agevolazioni tributarie per i comuni delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto stabilita nella misura del 18 per cento è elevata al 19 per cento. Agli effetti dell'articolo 27, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la quota imponibile corrispondente alla aliquota del 19 per cento si ottiene riducendo il corrispettivo, comprensivo di imponibile e di imposta, del 15,95 per cento o, in alternativa, dividendo il corrispettivo stesso per 119 e moltiplicando il quoziente per 100.

2. La variazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto disposta dal comma 1 non si applica alle operazioni dipendenti da contratti conclusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rese nei confronti dello Stato e degli enti e istituti indicati nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali entro il 31 dicembre 1988 siano emesse e comunque registrate, ai sensi degli articoli 23 e 24 del predetto decreto, le relative fatture anche se a tale data il corrispettivo non è stato pagato.

3. Le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sono così modificate:

| | |
|---|---|
| *a*) sigarette . . . . . . . . . . | 56,28 per cento |
| *b*) sigari e sigaretti naturali . | 23,28 per cento |
| *c*) sigari e sigaretti altri . . . | 47,28 per cento |
| *d*) tabacco da fumo . . . . . . | 55,28 per cento |
| *e*) tabacco da masticare . . . | 26,28 per cento |
| *f*) tabacco da fiuto . . . . . . | 26,28 per cento |

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

*a*) oli da gas, da lire 33.400 a lire 37.150 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

*b*) oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg;

*c*) oli lubrificanti (bianchi e diversi dai bianchi), da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg;

*d*) estratti aromatici e prodotti di composizione simile, da lire 40.000 a lire 44.500 per cento kg.

2. L'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile è aumentata da lire 40 a lire 77 al metro cubo.

Art. 3.

1. Il termine del 30 settembre 1988 previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, è prorogato al 31 dicembre 1992. Al relativo onere, valutato in lire 36 miliardi in ragione d'anno, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro delle finanze*

AMATO, *Ministro del tesoro*

FANFANI, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

88G0480

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Brescia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 844, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Brescia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Brescia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Dopo l'art. 142 è aggiunto il titolo IV con gli articoli relativi alla normativa generale per le scuole dirette a fini speciali come appresso indicato:

Titolo IV

NORMATIVA GENERALE

*Scuole dirette a fini speciali*

Art. 143. — Nell'Università degli studi di Brescia sono istituite le seguenti scuole dirette a fini speciali:

Art. 144. — Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni vigenti per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioè il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Art. 145. — Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande e risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi

ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

Art. 146. — L'importo delle tasse e sovratasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università, sentito il consiglio della scuola.

Art. 147. — Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Art. 148. — Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo della scuola, di norma di prima fascia. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione della scuola è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo articolo; convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il rettore, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità generale dell'Università.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 149. — Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti, eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 e ai sensi dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola, secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 150. — Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti e delle facoltà interessati, inclusa la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte dei contratti. In prima istituzione, i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati in rapporto agli insegnamenti da attivare con apposita delibera dei consigli di facoltà interessate sentiti i consigli dei dipartimenti coinvolti.

Art. 151. — Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate. La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate nel manifesto degli studi.

Art. 152. — L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Art. 153. — Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988*
*Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 267*

**88A3847**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Verona.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 settembre 1983, n. 766, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Verona e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Verona, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 323, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università di Verona, è aggiunta la scuola: «per assistenti sociali».

Dopo l'art. 342 sono aggiunti i seguenti articoli relativi all'istituzione della scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali:

*Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali*

Art. 343. — È istituita presso l'Università degli studi di Verona una scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

La scuola ha il compito di preparare personale con le competenze professionali di assistente sociale di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 344. — La scuola ha la durata di tre anni.

L'attività didattica è costituita da un minimo complessivo di novecentocinquanta ore di insegnamento, di cui trecentocinquanta nel primo anno, trecentocinquanta nel secondo anno, trecento nel terzo anno, nonché da cinquanta ore complessive di attività pratiche guidate, di cui venti nel primo anno, quindici nel secondo anno, quindici nel terzo anno e dal tirocinio.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 345. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di economia e commercio, di magistero e di medicina e chirurgia cui afferiscono gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 346. — Gli insegnamenti impartiti, sulla base del decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 aprile 1985, sono i seguenti:

*1° Anno:*

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio, primo anno);
un insegnamento opzionale.

*2° Anno:*

Metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio, primo anno);
politica e legislazione sociale;
un insegnamento opzionale.

*3° Anno:*

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza;
due insegnamenti opzionali.

Gli insegnamenti opzionali sono i seguenti:
antropologia culturale;
diritto penale;
diritto penitenziario;
economia politica;
igiene mentale e psichiatria;
psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
psicologia sociale;
sociologia della famiglia;
statistica sociale;
storia delle istituzioni politiche,
dei quali la scuola ne offre almeno quattro: economia politica, psicologia sociale, statistica sociale, storia delle istituzioni politiche, propri della scuola.

Lo studente è tenuto a sceglierne almeno tre.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Art. 347. — Le propedeuticità sono le seguenti:
non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 348. — L'attività pratica comporta lo svolgimento di esercitazioni nell'ambito delle discipline professionali.

Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 349. — Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Art. 350. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti a una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 112*

88A3848

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1987.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Gli articoli da 984 a 998 relativi alla scuola di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali sono sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

*Scuola di specializzazione*
*in scienza e tecnica delle piante officinali*

Art. 984. — È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in «scienza e tecnica delle piante officinali» che conferisce il diploma di specializzazione in «scienza e tecnica delle piante officinali».

Art. 985. — La scuola ha lo scopo di promuovere lo studio e la ricerca nel settore delle piante officinali in relazione alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e/o regionale riguardo specialisti in erboristeria da inserire nelle strutture operanti sul territorio.

Art. 986. — Al funzionamento della scuola provvede la facoltà di farmacia.

La direzione della scuola ha sede presso il dipartimento di chimica delle sostanze naturali.

Art. 987. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 988. — Il numero degli iscritti è di quindici per ogni anno; complessivamente di quarantacinque per l'intero corso di studi.

Art. 989. — Alla scuola sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, chimica, scienze biologiche, scienze naturali, scienze agrarie, in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ove previsto.

Art. 990. — La scuola comprende tre aree d'insegnamento e tirocinio professionale: area propedeutica, area teorico-pratica sperimentale, area tecnico-applicativa. Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

*a*) Area propedeutica:
botanica farmaceutica;
complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
ecologia;
chimica organica dei vegetali;
fisiologia vegetale;
tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe.

*b*) Area teorico-sperimentale:
farmacognosia generale e speciale;
fitochimica;
genetica;
farmacologia speciale delle droghe;
analisi delle piante officinali;
identificazione di costituenti di piante officinali.

*c*) Area tecnico-applicativa:
fitofarmacia;
industria erboristica;
commercio erboristico;
tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe e da derivati di droghe;
controlli di qualità;
piante officinali nella cosmesi;
piante officinali nella medicina;
legislazione erboristica;
piante officinali nell'alimentazione.

Le materie d'insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno*:
botanica farmaceutica;
complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni;
chimica organica dei vegetali;
tecniche di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe;
ecologia;
fitofarmacia;
piante officinali nell'alimentazione.

*2° Anno*:
farmacognosia generale e speciale;
farmacologia speciale delle droghe;
fisiologia vegetale;
genetica;
analisi delle piante officinali;
identificazione di costituenti delle piante officinali;
piante officinali nella cosmesi.

*3° Anno*:
industria erboristica;
commercio erboristico;
tecnica farmaceutica speciale per le preparazioni ricavate da droghe o da derivati da droghe;
controlli di qualità;
fitochimica;
legislazione erboristica;
piante officinali nella medicina.

Art. 991. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* di studi (come di seguito ripartite):

| | Didattica tecnico-pratica | Didattica elettiva |
|---|---|---|
| *a*) Area propedeutica: | | |
| Botanica farmaceutica | 55 | 60 |
| Complementi di agronomia e tecnica delle coltivazioni | 50 | 60 |
| Chimica organica dei vegetali | 60 | 50 |
| Tecnica di estrazione e conservazione di principi attivi da droghe | 60 | 60 |
| Ecologia | 60 | 50 |
| Fisiologia vegetale | 55 | 55 |
| *b*) Area teorico-sperimentale: | | |
| Farmacognosia generale e speciale | 60 | 55 |
| Fitochimica | 70 | 45 |
| Genetica | 60 | 55 |
| Farmacologia speciale delle droghe | 60 | 55 |
| Analisi delle piante officinali | 55 | 65 |
| Identificazione di costituenti di piante officinali | 55 | 60 |
| *c*) Area tecnico-applicativa: | | |
| Fitofarmacia | 60 | 60 |
| Industria erboristica | 50 | 65 |
| Commercio erboristico | 50 | 65 |

| | Didattica tecnico-pratica | Didattica elettiva |
|---|---|---|
| | — | — |
| Tecnica farmaceutica speciale per le prepararazioni ricavate da droghe e da derivati di droghe | 55 | 60 |
| Controlli di qualità | 45 | 65 |
| Legislazione erboristica | 65 | 50 |
| Piante officinali nell'alimentazione | 55 | 60 |
| Piante officinali nella cosmesi | 55 | 55 |
| Piante officinali nella medicina | 65 | 50 |

La frequenza dei corsi è obbligatoria. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno successivo. La commissione d'esame, di cui fanno parte il direttore della scuola ed i docenti delle materie relative all'anno in corso, esprime il giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta.

Art. 992. — I corsi sono integrati da esercitazioni pratiche, da erborizzazione in campagna e da gite di istruzione. La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per le esercitazioni.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va conosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero e nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38 in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo.

Art. 993. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in «scienza e tecnica delle piante officinali».

Art. 994. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1987

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1988*
*Registro n. 48 Istruzione, foglio n. 357*

88A3849

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nell'art. 546, all'elenco delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Milano è aggiunta la scuola per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale).

Dopo l'art. 643 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale):

*Scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale)*

Art. 644. — È istituita una scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione (terapia occupazionale) presso l'Università degli studi di Milano.

La scuola ha il compito di preparare personale con competenze nel campo della riabilitazione del malato psichiatrico. La scuola rilascia il diploma in terapisti della riabilitazione a indirizzo occupazionale.

Art. 645. — La scuola ha la durata di due anni.

Ciascun anno prevede centociquanta ore di insegnamento e centocinquanta ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinati in quindici per ciascun anno di corso e per un totale di trenta studenti.

Art. 646. — Concorre alla costituzione della scuola la facoltà di medicina e chirurgia cui afferiscono tutti gli insegnamenti.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 647. — Le materie di insegnamento sono le seguenti e tutte afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia.

*1° Anno:*

elementi di anatomia e fisiologia del sistema nervoso;

elementi di psicologia generale;

elementi di biochimica e psicofarmacologia;

elementi di psichiatria (biennale);

tecniche di animazione teatrale;

tecniche di riabilitazione psicomotoria;

tecniche di terapia occupazionale.

*2° Anno:*

elementi di psichiatria generale (biennale);

tecniche di espressività grafica e figurativa;

musicoterapia;

elementi di psicoterapia di gruppo;

tecniche di rilievo sintomatologiche e testali;

elementi di sociologia;

elementi di legislazione e di prassi sanitaria psichiatrica.

L'attività didattica e scientifica è completata da seminari teorico-pratici su materie specifiche dei corsi e di interesse affine.

Art. 648. — L'attività pratica comporta: esercitazioni guidate, discussione dei casi con la supervisione di un docente.

Art. 649. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in frequenza delle strutture a disposizione della scuola: CRT, Day Hospital, centri psicosociali di zona, ed ha una durata di centociquanta ore.

Art. 650. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente:

esame orale per singole discipline;

prova pratica.

Art. 651. — L'esame di diploma consiste, previo il superamento degli esami del secondo anno, nella discussione di una tesi scritta.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 28 luglio 1988*
*Registro n. 46 Istruzione, foglio n. 218*

**88A3868**

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

**Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università «La Sapienza» di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

All'art. 195, relativo alle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola di «tecnico di laboratorio biomedico».

Art. 2.

L'intitolazione: «Scuola per tecnici di laboratorio di analisi cliniche (scuola diretta a fini speciali)» e gli articoli 870, 871, 872, 873, 874; 875, 876, 877, sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, come segue:

*Scuola diretta a fini speciali*
*di tecnico di laboratorio biomedico*

Art. 870. — È istituita la scuola diretta a fini speciali di tecnico di laboratorio biomedico presso l'Università «La Sapienza» di Roma.

La scuola ha lo scopo di preparare personale tecnico provvisto di conoscenze scientifiche di base e di conoscenze specifiche tali da consentire una attività sia in laboratori di indagine scientifico-sperimentale che in laboratori di analisi chimico-cliniche, microbiologiche e di patologia clinica.

La scuola rilascia il titolo di tecnico di laboratorio biomedico e si articola negli indirizzi di:

*a*) chimica clinica tossicologia;

*b*) microbiologia e virologia;

*c*) patologia clinica-ematologia;

*d*) genetica medica;

*e*) citoistopatologia.

Art. 871. — La scuola ha la durata di tre anni è non suscettibile di abbreviazioni.

Ciascun anno di corso prevede quattrocento ore di insegnamento e di attivià pratiche guidate, queste ultime per almeno il 50% delle opere previste.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in trenta per ciascun anno di corso.

Art. 872. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvedono le facoltà di medicina e chirurgia, farmacia, i dipartimenti di biopatologia umana e di medicina sperimentale, l'istituto di microbiologia.

Art. 873. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti determinati è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta preferibilmente con domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio per il 70% dei punti disponibili e dalla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Art. 874. — L'attività didattica comprende ogni anno quattrocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Gli studenti sono tenuti a frequentare un corso di inglese scientifico.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

*1° Anno*:

*a*) 1° semestre:
fisica *;
statistica medica *;
chimica e propedeutica biochimica;
anatomia e istologia *;
biologia generale;
chimica biologica;

*b*) 2° semestre:
microbiologia e microbiologia clinica *;
fisiologia umana *;
tecniche analitiche di chimica e biochimica clinica;
organizzazione di laboratorio;
norme di sicurezza in laboratorio;
strumentazione di laboratorio.

*2° Anno*:
patologia e fisiopatologia generale *;
tecniche di analisi microbiologiche, virologiche, micologiche e parassitologiche;
tecniche ematologiche;
tecniche di citopatologia ed istopatologia;
tecniche di patologia clinica;
tecniche di colture in vitro.

*3° Anno* - indirizzo di chimica clinica e tossicologica:
chimica e biochimica clinica;
enzimologia;
tossicologia.

*3° Anno* - indirizzo di microbiologia e virologia:
microbiologia;
virologia;
micologia;
parassitologia.

*3° Anno* - Indirizzo di patologia clinica-ematologia:
patologia clinica;
patologia molecolare;
immunoematologia;
ematologia.

*3° Anno* - indirizzo di citoistopatologia ed anatomia patologica:
tecniche di diagnostica citopatologica;
tecniche di diagnostica istopatologica ed istochimica;
tecniche di diagnostica ultrastrutturale;
tecniche di diagnostica di anatomia patologica macroscopica.

*3° Anno* - indirizzo genetica medica:
patologia molecolare *;
genetica medica;
citogenetica;
immunogenetica.

Gli insegnamenti con asterisco sono di regola mutuabili da altre scuole dirette a fini speciali.

Art. 875. — Durante i tre anni di corso è richiesta la frequenza nei reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

chimica clinica e tossicologica - microbiologia e virologia - patologia clinica ematologica - citoistopatologia ed anatomia patologica - genetica medica.

La frequenza per complessive quattrocento ore annue avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni studente un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1988*
*Registro n. 51 Istruzione, foglio n. 121*

88A3869

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 giugno 1988.

**Regolamento per l'assegnazione e l'uso di uniformi per il personale civile dello Stato.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto 28 maggio 1955 del Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 18 giugno 1955, concernente disposizioni sulle caratteristiche ed uso delle uniformi per il personale subalterno delle amministrazioni dello Stato;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 1973 e 28 maggio 1975;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, che inquadrato il personale statale in qualifiche e profili professionali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1985 che — in via sperimentale — ha aggiornato ed integrato le disposizioni relative alle uniformi invernali ed estive del personale ausiliario statale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di procedere ad una nuova regolamentazione della materia per un opportuno adeguamento dei capi di vestiario alle nuove esigenze di servizio;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione di vestiario uniforme al personale in attività presso le amministrazioni dello Stato è connessa all'effettivo espletamento delle mansioni specificate nel successivo art. 2.

Il personale al quale viene assegnato il vestiario di cui al presente decreto, è tenuto ad indossarlo esclusivamente durante l'orario di servizio e ad averne cura nella conservazione al termine del servizio stesso.

Art. 2.

Il personale che usufruisce della fornitura di vestiario uniforme, a spese dello Stato e nei limiti delle disponibilità di bilancio, è quello che disimpegna, in via permanente ed esclusiva, le seguenti mansioni:

1) addetti alle anticamere, portieri, commessi doganali, assistenti e custodi idraulici, custodi di monumenti, delle gallerie e delle opere d'arte in genere di proprietà dello Stato, custodi di biblioteche pubbliche governative, bidelli degli istituti di istruzione secondaria governativi;

2) addetti al servizio di motociclista e di ciclista;

3) addetti alla guida delle autovetture di proprietà dello Stato assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai Ministri, ai Sottosegretari di Stato, alle altre autorità cui tale uso è consentito;

4) valletti in servizio alle udienze del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei tribunali amministrativi regionali;

5) addetti a servizi manuali o tecnici particolari per l'esecuzione dei quali è necessario indossare apposito vestiario da lavoro che di volta in volta verrà determinato, unitamente ai relativi termini di rinnovo, con apposito decreto del Ministro del tesoro.

Art. 3.

I capi di vestiario previsti per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2 sono i seguenti:

*Dotazione invernale:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini, un paio di scarpe (berretto, guanti e cappotto assegnabili solo ai portieri ed al personale che disimpegna servizio esterno).

*Dotazione estiva:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini ed un paio di scarpe.

Art. 4.

Al personale addetto al servizio di anticamera dei Ministri, in luogo della vestizione di cui all'art. 3, è assegnabile, sia nella foggia estiva che invernale:

un frac con due paia di pantaloni, quattro camicie, quattro paia di calzini, quattro cravatte o papillon ed un paio di scarpe.

Al personale addetto al servizio di anticamera dei Sottosegretari di Stato, del primo presidente della Corte di cassazione, del presidente del Consiglio di Stato, del presidente della Corte dei conti, dell'Avvocato generale dello Stato, dei primi presidenti di corte d'appello, dei presidenti delle altre magistrature equiparate, dei procuratori generali della Repubblica presso le magistrature predette, dei prefetti e dei direttori generali, in luogo della vestizione di cui all'art. 3, è assegnabile:

*Dotazione invernale:*

una uniforme speciale: giacca doppio petto con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini ed un paio di scarpe.

*Dotazione estiva:*

una uniforme speciale composta da: giacca ad un petto, con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, camicie, cravatte, calzini e scarpe nelle quantità previste alla dotazione invernale del presente articolo.

Al personale addetto al servizio di anticamera del Ministro degli affari esteri e del Ministro dell'interno è assegnabile — in luogo della vestizione di cui all'art. 3 — una livrea composta di marsina (sia nella foggia estiva che invernale) quattro camicie, quattro cravatte, quattro paia di calzini e un paio di scarpe.

Art. 5.

Ai commessi doganali, ai custodi dei monumenti, gallerie ed opere d'arte che esplichino servizio esterno, è assegnabile un berretto estivo.

Al personale che disimpegna servizi di fatica, oppure di operatore meccanografico, di ciclostile e di macchine similari per ufficio è assegnabile un camiciotto in tela o camice di stoffa.

Al personale che disimpegna il servizio di camminatore sono assegnabili anche l'impermeabile e i guanti.

Ai portieri in servizio al Ministero degli affari esteri, è assegnabile un soprabitone (palamidone) — in luogo del cappotto — di castoro.

Art. 6.

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 2) dell'art. 2 sono i seguenti:

*Dotazione invernale:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, un impermeabile, un cappotto, un paio di guanti (una giacca di pelle sintetica solo per i motociclisti), camicie, calzini, cravatte e scarpe come previsto per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2.

*Dotazione estiva:*

giacca, due paia di pantaloni, camicie, calzini, cravatte e scarpe come previsto per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2.

Art. 7.

I capi di vestiario per il personale di cui al punto 3) dell'art. 2 sono i seguenti:

*Dotazione invernale:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, cappotto, impermeabile, tuta a due capi o intera e guanti (camicie, calzini, cravatte e scarpe nei quantitativi previsti per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2).

*Dotazione estiva:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due paia di pantaloni, camicie, calzini, cravatte e scarpe nei quantitativi previsti per il personale di cui al punto 1) dell'art. 2.

Art. 8.

Al personale di cui al punto 4) dell'art. 2 — in luogo della giacca, del pantalone e del berretto — è assegnabile una uniforme speciale composta da: zimarra, due paia di pantaloni corti, fascia addominale, due cravatte jabot, mantello, un paio di scarpe e quattro paia di calze lunghe.

Art. 9.

Al personale femminile che espleta le mansioni di cui al punto 1) dell'art. 2 sono assegnabili i seguenti capi di vestiario:

*Dotazione invernale:*

una giacca con distintivo applicato sul bordo del taschino con le iniziali dell'amministrazione di appartenenza, due gonne ovvero, in alternativa, due paia di pantaloni, cappotto (bustina solo per il personale addetto al servizio esterno), camicie, scarpe e calze nelle quantità previste per il personale maschile e nella opportuna foggia.

*Dotazione estiva:*

giacca, due gonne ovvero, in alternativa, pantaloni (bustina solo per il personale addetto ai servizi esterni), camicie, scarpe e calze nelle quantità previste per il personale maschile e nella opportuna foggia.

Al personale che espleta le mansioni di cui ai punti 2), 3) e 4) dell'art. 2, potranno essere forniti capi di vestiario analoghi a quelli previsti per il personale maschile con gli opportuni adattamenti.

Art. 10.

Al personale di cui ai punti 1), 2), e 3) dell'art. 2 possono essere assegnati, come prima vestizione, per il personale maschile: due uniformi invernali e due uniformi estive delle quali una completa e l'altra composta solo da giacca e pantalone; per il personale femminile: due uniformi invernali e due uniformi estive delle quali una completa e l'altra composta da giacca e gonna.

Art. 11.

La durata dei singoli capi di vestiario è stabilita come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| uniformi invernali, uniformi estive, marsine invernali, marsine estive, uniforme speciale di cui all'art. 8 | anni | 2 |
| camicie, calzini, cravatte e scarpe | » | 2 |
| berretto invernale, berretto estivo e bustina | » | 2 |
| casco protettivo, cappotto, impermeabile, palamidone e giacca di pelle sintetica | » | 3 |
| camiciotto, guanti, spolverino nero, camice bianco e tuta | » | 1 |

Art. 12.

I dettagli sulla foggia, sui particolari della confezione nonché sui colori dei tessuti relativi al vestiario previsto nel presente decreto, saranno stabiliti con successivo provvedimento del Ministro del tesoro.

Art. 13.

Le disposizioni emanate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1985 sono applicate in via definitiva a decorrere dalla data del presente decreto.

La dotazione di vestiario prevista al punto 2) dell'art. 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio de Ministri è estesa a tutto il personale addetto alle anticamere dei diversi uffici della Presidenza.

Art. 14.

L'inosservanza degli obblighi stabiliti all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto, comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalle norme relative al personale dello Stato.

Art. 15.

Sono abrogate tutte le norme incompatibili con quelle del presente decreto nonché con quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 1985.

Roma, addì 29 giugno 1988

*Il Presidente:* DE MITA

88A3871

## DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 settembre 1988.

**Disposizioni relative alle operazioni di attracco e di catalogazione, nonché di stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, in data 15 settembre 1988, con il quale è stata accertata una situazione di emergenza nascente dalla necessità di fare approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonché una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana che per la loro tossicità richiedono lo smaltimento urgente;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1988;

Visto il programma di emergenza allegato al proprio decreto del 16 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1988;

Preso atto che dalle relazioni predisposte dalla Commissione interministeriale nominata con proprio decreto in data 7 agosto 1988 risulta che il porto di Manfredonia si appalesa particolarmente idoneo all'attracco della nave Deep Sea Carrier;

Preso altresì atto della relazione del Ministro dell'ambiente in data 27 settembre 1988 concernente gli incontri avuti con gli amministratori delle regioni Puglia e Lombardia e con gli amministratori del comune di Manfredonia;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di attracco e di catalogazione ai fini della messa in sicurezza e del trasporto dei rifiuti industriali trasportati dalla nave Deep Sea Carrier sono effettuati nell'area portuale di Manfredonia e nelle aree adiacenti dello stabilimento Enichem.

Art. 2.

Le operazioni di stoccaggio provvisorio controllato dei rifiuti di cui all'art. 1 sono effettuate in aree idonee individuate ad attrezzate dalla regione Lombardia nel proprio territorio.

Roma, addì 28 settembre 1988

*Il Presidente:* DE MITA

88A3963

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 settembre 1988, n. 418.

**Disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree portuali.**

### IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 febbraio 1982, n. 38, ed in particolare l'art. 13 il quale demanda al Ministro dei trasporti di stabilire con propri decreti le specifiche tecniche e funzionali nonché le procedure necessarie in applicazione degli articoli 4 e 10 della legge stessa;

Visto il proprio decreto 14 giugno 1985 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985;

Considerato che lo sviluppo dei traffici combinati richiede la regolamentazione dei veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio terra-mare per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati;

Decreta:

Art. 1.

I veicoli destinati ad operare prevalentemente nelle aree portuali e di interscambio per i trasporti combinati terra-mare e per la movimentazione di veicoli e di containers carrellati sono denominati «mezzi di movimentazione» e sono inquadrati tra le macchine operatrici semoventi e trainate di cui al punto *c)* dell'art. 30 del testo unico citato nelle premesse, come modificato dall'art. 4 della legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

I «mezzi di movimentazione» devono rispondere alle norme dell'allegato al presente decreto che si applicano ai veicoli da immettere in circolazione a partire dal 1° gennaio 1989.

Art. 3.

Nel caso di aree portuali interrotte da aree pubbliche, delle quali si renda necessario l'attraversamento da parte dei «mezzi di movimentazione», l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, previo benestare dell'ente proprietario della strada, provvederà ad indicare sul certificato di circolazione dei mezzi stessi, il percorso da effettuare e le relative prescrizioni operative da rispettare.

Art. 4.

I «mezzi di movimentazione» già muniti in via provvisoria di certificato di circolazione alla data del 31 dicembre 1988 potranno continuare a circolare, previa regolarizzazione amministrativa, da effettuarsi entro la data e secondo le istruzioni che la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione è autorizzata a stabilire.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 10 settembre 1988

*Il Ministro:* SANTUZ

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

---

ALLEGATO TECNICO

*A)* MEZZI DI MOVIMENTAZIONE SEMOVENTI

1. NORME DI PROGETTO.

1.1 I mezzi di movimentazione semoventi possono essere allestiti con ralla sollevabile e/o con gancio; l'altezza massima di sollevamento della ralla, riferita alla posizione di altezza minima definita da vincoli meccanici, non potrà eccedere 0,80 m.

1.2 Gli organi di agganciamento, ralla e ganci, devono rispondere alle norme in vigore per gli autoveicoli. Organi di agganciamento di tipo diverso possono essere ammessi purché approvati dalla Direzione generale M.C.T.C. in conformità alle norme che la medesima Direzione è autorizzata ad emanare.

1.3 Le masse da considerare in sede di progetto sono quelle per le quali il costruttore richiede il riconoscimento.

1.4 La struttura della ralla sollevabile deve rispondere alle seguenti norme di progetto:

1.4.1 Il calcolo delle parti costituenti la strutturra deve prendere in esame tutte le sollecitazioni verticali e longitudinali che su di esse si determinano in relazione al carico massimo verticale ed allo sforzo di trazione applicati alla ralla; debbono altresì essere prese in considerazione quelle trasversali calcolate al limite di ribaltamento. Il calcolo deve essere eseguito per le posizioni di minima e massima elevazione della ralla.

1.4.2 Il coefficiente di sicurezza derivante dal calcolo deve risultare non inferiore a 3, sia rispetto al carico di snervamento che rispetto al 75% del carico di rottura dei materiali.

1.4.3 I perni delle articolazioni della struttura devono essere progettati in conformità delle norme CNR - Costruzioni di acciaio, istruzioni per il calcolo, l'esecuzione e la manutenzione (ex CNR - UNI 10011 - 73).

1.4.4 Dispositivi meccanici o idraulici debbono poter garantire il bloccaggio della ralla in qualsiasi posizione di elevazione.

1.5 Il progetto deve comprendere i calcoli di verifica della stabilità del mezzo rispetto al ribaltamento laterale per i carichi verticali e longitudinali applicati alla ralla; l'accelerazione centripeta di calcolo non dovrà risultare inferiore a 1,5 m/s².

Per i mezzi dotati di ralla sollevabile, la verifica va effettuata anche nella condizione di massima elevazione della ralla.

1.6 Il progetto deve inoltre contenere i calcoli di verifica, in tiro e in spinta, durante la fase di avviamento e di frenatura, della stabilità longitudinale dei mezzi, applicando agli organi di agganciamento sforzi pari alla massa movimentata supposta soggetta ad accelerazioni o decelerazioni pari a 2 $m/s^2$.

Per i mezzi con ralla sollevabile, la verifica va effettuata anche alla massima elevazione di detto dispositivo.

1.7 I mezzi devono essere allestiti con sospensioni elastiche; possono essere concesse deroghe ai sensi dell'art. 50 del testo unico circolazione stradale soltanto per mezzi insuscettibili di sviluppare, per costruzione, velocità superiore a 25 km/h.

2. CARATTERISTICHE DI PRESTAZIONE.

2.1 I mezzi di movimentazione semoventi devono rispettare le seguenti norme:

2.1.1 La velocità massima per costruzione deve essere determinata secondo quanto disposto al punto 1.1 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985.

2.1.2 I rapporto di movimentazione massimo, riferito al peso aderente, non può eccedere il valore 3.

2.1.3 Sull'asse di direzione deve gravare un carico non inferiore al 25% del peso complessivo del veicolo.

2.1.4 Per i mezzi destinati alla movimentazione di rimorchi o semirimorchi il passo non può eccedere 3,20 m ed il raggio minimo di volta non deve essere superiore a 7,0 m.

2.1.5 I mezzi di movimentazione possono essere allestiti con un gancio anteriore e uno posteriore per poter operare sia in traino che in spinta.

2.1.6 Il propulsore deve avere una potenza non superiore a 2 kW per tonnellata di massa complessiva del complesso costituito dal mezzo di movimentazione e dal veicolo movimentato.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE.

3.1 I mezzi i movimentazione semoventi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985; non si applica quanto previsto al primo comma del punto 3.1 dell'allegato tecnico al medesimo decreto.

3.2 I mezzi suddetti debbono inoltre essere equipaggiati con giunti normalizzati CUNA o rispondenti alle norme ISO.

3.3 L'efficienza del dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere verificata anche con agganciato al mezzo di movimentazione, il massimo carico movimentabile, limitando in questo caso la pendenza al 12%.

3.4 La verifica della visibilità deve essere effettuata con il sedile di guida posto nella condizione di marcia prevista per la circolazione stradale.

4. DISPOSITIVI DI SICUREZZA.

4.1 Sul quadro di guida o su apposito quadro purché ben visibile dall'operatore, deve essere prevista una idonea spia per segnalare che la ralla si trova in posizione diversa da quella di altezza minima.

4.2 Le spie devono essere provviste del dispositivo di controllo di funzionamento.

4.3 I posti in cabina devono essere provvisti di cintura di sicurezza o sistemi di ritenuta equivalenti ad almeno 3 punti di attacco.

Gli attacchi devono essere verificati per una decelerazione pari a 5 g.

4.4 I comandi dei circuiti idraulici del o dei sistemi di lavoro debbono essere protetti contro azionamenti involontari e muniti di apposite targhette contenenti le istruzioni di manovra e di impiego.

*B)* MEZZI DI MOVIMENTAZIONE TRAINATI

1. NORME DI PROGETTO.

1.1 I mezzi di movimentazione trainati sono soggetti alle norme di progetto di cui alla precedente lettera *A)*, punto 1, in quanto applicabili.

1.2 Il progetto deve contenere il calcolo del carico dinamico massimo sugli organi di accoppiamento ottenuto secondo le prescrizioni del punto 4.3 della tabella CUNA NC 038 - 03.

2. CARATTERISTICHE TECNICHE.

2.1 I mezzi i movimentazione trainati debbono essere equipaggiati con giunti normalizzati CUNA o rispondenti alle norme ISO.

2.2 I mezzi suddetti debbono essere dotati di dispositivi di frenatura rispondenti alle prescrizioni della direttiva comunitaria n. 71/320/CEE.

2.3 I mezzi debbono essere dotati di barra paraincastro rispondente alle prescrizioni del decreto ministeriale 14 giugno 1985 nonché, ove ritenuto necessario, di protezioni laterali lungo le fiancate.

2.4 Il dispositivo supplementare a luce lampeggiante gialla deve essere ripetuto sul veicolo trainato quando per l'analogo dispositivo applicato sul mezzo di lavoro e movimentazione semovente non siano rispettate le prescrizioni di cui al punto 1.5 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985.

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note alle premesse:*

— La legge n. 38/1982 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del codice della strada [approvato con D.P.R. n. 393/1959].

— Il D.M. 14 giugno 1985 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 159 dell'8 luglio 1985) concerne le norme tecnico-funzionali per l'immissione in circolazione delle macchine operatrici.

*Nota all'allegato tecnico:*

La direttiva comunitaria n. 71/320/CEE è stata recepita con D.M. 5 agosto 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974.

**88G0478**

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 17 settembre 1988.

**Integrazione al decreto ministeriale 2 ottobre 1986 riguardante il conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a trentatre parrocchie e la perdita della personalità giuridica civile da parte di trentatre chiese parrocchiali, tutte della diocesi di Fossano.**

### IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il proprio decreto in data 2 ottobre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 ottobre 1986, con il quale:

venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alle trentatre parrocchie costituite nella diocesi di Fossano;

vennero dichiarate estinte trentatre chiese parrocchiali;

vennero individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna chiesa parrocchiale;

Visto il provvedimento con il quale il vescovo diocesano integra gli elenchi delle chiese parrocchiali estinte e dei connessi rapporti successori;

Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Nel decreto ministeriale richiamato in premessa:

l'inizio dell'art. 3 è sostituito come segue:

«Dalla predetta data perdono la personalità giuridica civile le seguenti ottantaquattro chiese parrocchiali»:

l'elenco di cui al citato art. 3 è integrato come segue:

34. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giuliano in Roata Chiusani, con sede in 12044 Centallo, via Bastonata, frazione Roata Chiusani.

35. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna, con sede in 12044 Centallo, via Boerino, frazione S. Biagio.

36. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12044 Centallo, via Murazzo, frazione S. Biagio.

37. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Beata Vergine delle Grazie, con sede in 12044 Centallo, via S. Michele.

38. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Madonna di Loreto, con sede in 12044 Centallo, frazione Boschetti, 150.

39. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Madonna dei Prati, con sede in 12044 Centallo, regione Madonna dei Prati, via Torino.

40. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Pax Vobis, con sede in 12044 Centallo, via Vittorio Veneto.

41. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giovanni evangelista, con sede in 12044 Centallo, via Roata Chiusani.

42. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Quirico, con sede in 12044 Centallo, via S. Quirico, 120.

43. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12044 Centallo, via Marconi, 49.

44. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Santissima Trinità, con sede in 12044 Centallo, piazza Vittorio Emanuele, 2.

45. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna Addolorata e di Oropa, con sede in 12040 Cervere, frazione Tetti Chiaramelli.

46. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna e S. Grato, con sede in 12040 Cervere, frazione Grinzano.

47. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Annunziata, con sede in 12040 Cervere, regione Valle.

48. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche compagnia o cappella) Compagnia del Suffragio, con sede in 12040 Cervere, piazza Umberto, 4.

49. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Concezione, con sede in 12040 Cervere, via Montarossa.

50. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Bartolomeo, con sede in 12040 Cervere, strada S. Bartolomeo.

51. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania o rettoria) S. Bernardo in Montarossa, con sede in 12040 Cervere, frazione Montarossa.

52. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12040 Cervere, via Statale, 231.

53. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita) Santa Croce, con sede in 12040 Cervere, piazza Umberto.

54. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) San Sebastiano, con sede in 12040 Cervere, piazza San Sebastiano.

55. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna degli Angeli, con sede in 12045 Fossano, frazione Piovani, Roata Sansoldo, 20.

56. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Defendente, con sede in 12045 Fossano, via S. Defendente, 1.

57. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Stefano, con sede in 12045 Fossano, via S. Stefano, 1.

58. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Santa Croce, con sede in 12045 Fossano, frazione S. Martino.

59. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna dei Campi, con sede in 12045 Fossano, località Madonna dei Campi.

60. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna della Guardia, con sede in 12045 Fossano, via Torino.

61. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giuseppe, con sede in 12045 Fossano, via Torino.

62. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12045 Fossano, via Bra.

63. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o capella) Compagnia del Suffragio o della Misericordia, con sede in 12045 Fossano, frazione Maddalene, via Piozzi, 133.

64. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) delle Maddalene, con sede in 12045 Fossano, via Piozzi, 133.

65. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Santa Sindone, con sede in 12045 Fossano, via Piozzi, 133.

66. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna, con sede in 12045 Fossano, frazione S. Sebastiano, 253.

67. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Lucia, con sede in 12045 Fossano, via S. Lucia.

68. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Michele, con sede in 12045 Fossano, via S. Michele.

69. Comune di Genola, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Maria, con sede in 12040 Genola, regione S. Maria.

70. Comune di Genola, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Sebastiano, con sede in 12040 Genola, via S. Sebastiano.

71. Comune di Salmour, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita) S. Agostino, con sede in 12040 Salmour, via Vittorio Emanuele, 11.

72. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Compagnia delle anime, con sede in 12038 Savigliano, frazione Levaldigi, via Villafalletto, 1.

73. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Nostra Signora di Mattione o Santuario Nome di Maria in Mattione, con sede in 12038 Savigliano, regione Mattione, strada statale Nord, 5/a.

74. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) San Costanzo, con sede in 12038 Savigliano, frazione Levaldigi, via Vottignasco.

75. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giovanni Battista, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Monsola, regione Mulino.

76. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Monsola, regione Ceretto.

77. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o santuario) Beata Vergine degli Alteni o Madonna del Popolo o Madonna degli Alteni, con sede in 12020 Villafalletto, via Monera.

78. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna della Neve, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Termine.

79. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna di Loreto e di S. Anna, con sede in 12020 Villafalletto, via Termine.

80. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale S. Pietro in Vincoli, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Gerbola, via Fossano.

81. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche Pilone) Addolorata, con sede in 12020 Vottignasco, strada del Sabbione.

82. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche Pilone) Annunciazione, con sede in 12020 Vottignasco, strada comunale Mattona.

83. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche santuario) Madonna del Bosco, con sede in 12020 Vottignasco, regione Madonna del Bosco.

84. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) di S. Rocco, con sede in 12020 Vottignasco, regione Tetti Falchi;

il testo dell'art. 4 è sostituito come segue:

«Alle ottantaquattro chiese parrocchiali estinte di cui al precedente art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:

relativamente alle seguenti cinquantadue chiese parrocchiali le parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione, per ognuna indicate:

1. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giuliano in Roata Chiusani, con sede in 12044 Centallo, via Bastonata, frazione Roata Chiusani. Alla chiesa predetta succede in tutti i rapporti atttivi e passivi la parrocchia di S. Bernardo abate, con sede in 12044 Centallo, frazione Roata Chiusani, via Centallo, 2.

2. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna, con sede in 12044 Centallo, via Boerino, frazione S. Biagio.

3. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12044 Centallo, via Murazzo, frazione S. Biagio.

Alle chiese numeri 2 e 3 succede in tutti i diritti e rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Biagio, con sede in 12044 Centallo, frazione S. Biagio, 14.

4. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Beata Vergine delle Grazie, con sede in 12044 Centallo, via S. Michele.

5. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Madonna di Loreto, con sede in 12044 Centallo, frazione Boschetti n. 150.

6. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania) Madonna dei Prati, con sede in 12044 Centallo, regione Madonna dei Prati, via Torino.

7. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Pax Vobis, con sede in 12044 Centallo, via Vittorio Veneto.

8. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giovanni evangelista, con sede in 12044 Centallo, via Roata Chiusani.

9. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Quirico, con sede in 12044 Centallo, via S. Quirico, 120.

10. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta ânche cappella) S. Rocco, con sede in 12044 Centallo, via Marconi, 49.

11. Comune di Centallo, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Santissima Trinità, con sede in 12044 Centallo, piazza Vittorio Emanuele, 2.

Alle chiese dal n. 4 al n. 11 succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Giovanni Battista, con sede in 12044, via Marchesi di Saluzzo, 2.

12. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna Addolorata e di Oropa, con sede in 12040 Cervere, frazione Tetti Chiaramelli.

13. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna e S. Grato, con sede in 12040 Cervere, frazione Grinzano.
A dette chiese numeri 12 e 13 succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Michele Arcangelo, con sede in 12040 Cervere, frazione Grinzano, 52.

14. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Annunziata, con sede in 12040 Cervere, regione Valle.

15. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche compagnia o cappella) compagnia del Suffragio, con sede in 12040 Cervere, piazza Umberto, 4.

16. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Concezione, con sede in 12040 Cervere, via Montarossa.

17. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Bartolomeo, con sede in 12040 Cervere, strada S. Bartolomeo.

18. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o cappellania o rettoria) S. Bernardo in Montarossa, con sede in 12040 Cervere, frazione Montarossa.

19. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12040 Cervere, via Statale, 231.

20. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita) Santa Croce, con sede in 12040 Cervere, piazza Umberto.

21. Comune di Cervere, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) San Sebastiano, con sede in 12040 Cervere, piazza San Sebastiano.
A dette chiese, dal n. 14 al 21, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia Maria Vergine Assunta, con sede in 12040 Cervere, piazza Umberto, 4.

22. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna degli Angeli, con sede in 12045 Fossano, frazione Piovani, Roata Sansoldo, 20. A detta chiesa n. 22, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia Maria Santissima Annunziata, con sede in 12045 Fossano, frazione Piovani, 20.

23. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Defendente, con sede in 12045 Fossano, via S. Defendente, 1.

24. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Stefano, con sede in 12045 Fossano, via S. Stefano, 1.
A dette chiese numeri 23 e 24, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Antonio Abate, sita in 12045 Fossano, via Marconi, 65.

25. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Santa Croce, con sede in 12045 Fossano, frazione S. Martino. A detta chiesa n. 25, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Bernardo, con sede in 12045 Fossano, via Verdi, 19.

26. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale dei Santi Giorgio e Giovanni Battista, con sede in 12045 Fossano, via Garibaldi, 71. A detta chiesa n. 26 succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia di S. Filippo, con sede in 12045 Fossano, via Garibaldi, 71.

27. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna dei Campi, con sede in 12045 Fossano, località Madonna dei Campi.

28. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna della Guardia, con sede in 12045 Fossano, via Torino.

29. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giuseppe, con sede in 12045 Fossano, via Torino.
A dette chiese numeri 27, 28 e 29, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Maria del Salice, con sede in 12045 Fossano, corso Colombo, 2.

30. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12045 Fossano, via Bra. A detta chiesa n. 30, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia S. Maria della Neve in Tagliata, con sede in 12045 Fossano, frazione Tagliata, via Bra, 17.

31. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) compagnia del suffragio o della Misericordia, con sede in 12045 Fossano, frazione Maddalene, via Piozzi, 133.

32. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) delle Maddalene, con sede in 12045 Fossano, via Piozzi, 133.

33. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Santa Sindone, con sede in 12045 Fossano, via Piozzi, 133.
Alle chiese predette dal n. 31 al 33 succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia S. Maria Maddalena, con sede in 12045 Fossano, frazione Maddalene, piazza della Chiesa, 133.

34. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Anna, con sede in 12045 Fossano, frazione S. Sebastiano, 253. Alla chiesa predetta n. 34 succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia S. Sebastiano, con sede in 12045 Fossano, frazione S. Sebastiano, via Cuneo, 75.

35. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Lucia, con sede in 12045 Fossano, via S. Lucia.

36. Comune di Fossano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Michele, con sede in 12045 Fossano, via S. Michele.
Alle chiese predette numeri 35 e 36 succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia Spirito Santo, con sede in 12045 Fossano, via Sacco - Della Valle.

37. Comune di Genola, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Maria, con sede in 12040 Genola, regione S. Maria.

38. Comune di Genola, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Sebastiano, con sede in 12040 Genola, via S. Sebastiano.
Alle chiese predette numeri 37 e 38 succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia S. Michele Arcangelo, con sede in 12040 Genola, piazza Don Bosco, 1.

39. Comune di Salmour, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita) S. Agostino, con sede in 12040 Salmour, via Vittorio Emanuele, 11. Alla chiesa predetta n. 39 succede in tutti i diritti attivi e passivi, la parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede in 12040 Salmour, via Roma, 42.

40. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche confraternita o cappella) Compagnia delle Anime, con sede in 12038 Savigliano, frazione Levaldigi, via Villafalletto, 1.

41. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Nostra Signora di Mattione o Santuario Nome di Maria in Mattione, con sede in 12038 Savigliano, regione Mattione, strada statale Nord, 5/a.

42. Comune di Savigliano, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) San Costanzo, con sede in 12038 Savigliano, frazione Levaldigi, via Vottignasco.
Alle chiese dal n. 40 al n. 42, succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia Maria Vergine Assunta in Levaldigi, con sede in 12038 Savigliano, frazione Levaldigi, via Villafalletto, 1.

43. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Giovanni Battista, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Monsola, regione Mulino.

44. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) S. Rocco, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Monsola, regione Ceretto.
Alle chiese predette numeri 43 e 44, succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia SS. Lorenzo e Sebastiano con sede in 12020 Villafalletto, frazione Monsola, 50.

45. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale S. Pietro in Vincoli, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Gerbola, via Fossano. Alla chiesa predetta n. 45, succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia S. Pietro in Vincoli, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Gerbola, via del Bruño, 2.

46. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella o santuario) Beata Vergine degli Alteni o Madonna del Popolo o Madonna degli Alteni, con sede in 12020 Villafalletto, via Monera.

47. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna della Neve, con sede in 12020 Villafalletto, frazione Termine.

48. Comune di Villafalletto, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) Madonna di Loreto e di S. Anna, con sede in 12020 Villafalletto, via Termine.
Alle chiese predettte dal n. 46 al n. 48, succede in tutti i rapporti attivi e passivi la parrocchia SS. Pietro e Paolo, con sede in 12020 Villafalletto, via Sperino, 20.

49. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche pilone) Addolorata, con sede in 12020 Vottignasco, strada del Sabbione.

50. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche pilone) Annunciazione, con sede in 12020 Vottignasco, strada comunale Mattona.

51. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche santuario) Madonna del Bosco, con sede in 12020 Vottignasco, regione Madonna del Bosco.

52. Comune di Vottignasco, chiesa parrocchiale (detta anche cappella) di S. Rocco, con sede in 12020 Vottignasco, regione Tetti Falchi.
Alle predette chiese dal n. 49 al n. 52, succede in tutti i rapporti attivi e passivi, la parrocchia Sacra Famiglia, con sede in 12020 Vottignasco, via Roma, 4.

relativamente alle restanti trentadue chiese parrocchiali, le parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione».

Roma, addì 17 settembre 1988

*Il Ministro:* GAVA

88A3900

## MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 settembre 1988.

**Disposizioni sul finanziamento delle spese necessarie per le operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi provenienti dall'estero.** (Ordinanza n. 1563/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

D'INTESA CON

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto in data 15 settembre 1988 del Minstro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, con il quale è stata accertata, ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, una situazione di emergenza derivante dalle necessità di far approdare urgentemente in un porto italiano le navi Karin B e Deep Sea Carrier, nonché una terza nave proveniente dalla Nigeria e due navi provenienti dal Libano, che trasportano rifiuti industriali di origine italiana e che per la loro tossicità richiedono lo smaltimento urgente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 settembre 1988 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1988, n. 218, concernente l'individuazione dei siti e delle modalità pe lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi;

Viste le ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988 pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 19 settembre 1988, relative alle operazioni preliminari finalizzatte al successivo smaltimento definitivo;

Vista l'ordinanza n. 1561/FPC in data 21 settembre 1988, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con la quale sono state date ulteriori disposizioni eccezionali in merito alle operazioni finalizzate allo smaltimento definitivo delle sostanze tossiche e nocive trasportate dalla nave Karin B;

Considerato che occorre provvedere, in merito al finanziamento delle spese relative alle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi provenienti dall'estero;

Considerato che in apposita riunione interministeriale è stata indicata nella somma di lire 20 miliardi un primo importo necessario per l'avvio e l'effettuazione delle prime operazioni occorrenti per lo smaltimento di cui innanzi si è detto;

Considerato che a seguito della stessa riunione interministeriale si è addivenuto alla determinazione che, per il reperimento delle occorrenti risorse finanziarie, è necessario rifarsi alle disponibilità sul cap. 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, con le quali integrare, nella corrispondente misura, il fondo della protezione civile;

Visto il telex in data 21 settembre 1988 del Ministero del tesoro, che conferma che alle esigenze finanziarie connesse alle realizzazioni degli interventi in argomento si deve provvedere con apposita ordinanza a valere sugli stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, nonché il telex in data 24 settembre 1988 con il quale lo stesso Ministro ha espresso parere favorevole in merito alla presente ordinanza;

Ritenuto altresì che appare opportuno statuire, sin da adesso, che le somme che vengono erogate, a qualsiasi titolo, per le operazioni finalizzate allo smaltimento debbono essere recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti ai quali fanno carico, ai sensi degli articoli 13 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, salva, altresì, ogni altra azione di rivalsa per i danni che lo Stato, o qualsiasi altro pubblico ente, ha subito o potrà subire;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Per il finanziamento delle spese occorrenti per l'avvio delle operazioni finalizzate allo smaltimento dei rifiuti industriali tossici trasportati da navi e di cui al decreto del 13 settembre 1988 del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 16 settembre 1988, nonché di cui alle ordinanze n. 1557/FPC e n. 1558/FPC del 16 settembre 1988, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 settembre 1988, n. 220, è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1988 a carico dello stanziamento iscritto al cap. 7103 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente.

Il Ministro dell'ambiente provvede al versamento al fondo della protezione civile della somma di lire 20 miliardi di cui al comma 1.

Art. 2.

Le somme destinate all'attuazione della presente ordinanza sono recuperate, nei confronti dei produttori dei rifiuti stessi, salva ogni altra azione di rivalsa per i danni dallo Stato, o da qualsiasi altro ente pubblico, subiti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 settembre 1988

*Il Ministro per il coordinamento della protezione civile*
LATTANZIO

*Il Ministro dell'ambiente*
RUFFOLO

88A3937

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile».**

Il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 303, recante: «Disposizioni in materia di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta di fabbricazione su taluni prodotti petroliferi e dell'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1988.

88A3960

**Mancata conversione del decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale».**

Il decreto-legge 30 luglio 1988, n. 304, recante: «Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 178 del 30 luglio 1988.

88A3961

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Vacanza di un posto di ricercatore universitario presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline n. 90 alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**88A3923**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c.m. 411100882290) L. 800